



DI CHIETI

In data 19 luglio, alle ore 11.00 si è riunita presso la sede di Chieti in via Andrea delitio, 26, l'Assemblea dell'Associazione AdA ODV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
2. Varie ed eventuali.

A norma dello statuto vigente assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Ciccone Tiziana che, constatato che sono presenti n. 20 soci aventi diritto al voto su n. 20 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione** e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Tacconelli Giovina

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art. 101, c. 2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

Il segretario

31 LUG 2019

Il presente atto è stato registrato L.

al n. 675

32

Veramento di € **ESENTI**

Giuseppa Sessa



STATUTO

"ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA)

- ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<

"ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) Chieti- ODV" >>

art 32 c 3

assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Andrea Delitio, 26 nel comune di Chieti

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L' associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Esenzione da imposta di bollo e registro

ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa. Inoltre l'Associazione persegue i propri scopi in linea e secondo gli indirizzi della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) DI VOLONTARIATO – ODV

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale: tutela dei diritti delle persone anziane.

**art 32 c 1
(a favore di terzi)**

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

a) garantire il diritto dell'anziano ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio culturale;

b) contrastare la solitudine e garantire il superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa, a salvaguardia della propria dignità;

Esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

c) consolidare la coesione sociale, sostenendo i diritti dei cittadini alla pensione, alla salute, alla sicurezza, alla casa, all'istruzione, alla formazione, al lavoro;

d) promuovere e attuare le pari opportunità, rimuovendo gli ostacoli alla loro piena realizzazione, contrastare ogni forma di discriminazione e divario di genere, nelle istituzioni, nella società, nel mondo del lavoro, nel sistema pensionistico, nel welfare, nelle forme associative, contrastare gli stereotipi di genere;

e) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, discriminazione, razzismo, sessismo, omofobia e xenofobia;

f) identificare e promuovere attività lavorative per l'utilizzazione a favore della società della grande risorsa rappresentata dall'immenso patrimonio di esperienza, di cultura, di capacità degli anziani, in attività culturali, sportive, ricreative, turistiche e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età;

g) realizzare indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi della persone anziane e promuovere manifestazioni ed altre iniziative volte a suscitare interesse negli anziani ai problemi della società; realizzare iniziative per l'educazione sanitaria e corsi di istruzione professionale, formazione ed aggiornamento di giovani, da adibire ai servizi per gli anziani, volontari e non;

h) sollecitare norme ed iniziative concrete per la realizzazione nei piani di sviluppo edilizio, di alloggi non condizionati da barriere architettoniche, da

Esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

assegnare ad anziani soli o in coppie, di case- albergo e di case di riposo;

i) intervenire per la salvaguardia dei diritti degli anziani;

j) indirizzare gli anziani verso la migliore soluzione dei problemi pratici cui potranno venirsi a trovare in ordine alle questioni della casa, della sanità, dell'attività e servizi sociali, ecc., ed altre simili;

k) promuovere seminari, convegni, tavole rotonde ed analoghe manifestazioni nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi che possano comunque essere necessari per il miglioramento della condizione dell'anziano.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

a) segretariato sociale;

b) iniziative, manifestazioni, seminari e convegni;

c) consulenza legale;

d) attività culturali: laboratori, corsi di formazione e informazione per le persone anziane al fine di far rendere pienamente esigibili i propri diritti;

e) indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi delle persone anziane e promuovere manifestazioni ed altre iniziative volte a suscitare interesse negli anziani ai problemi della società;

f) iniziative per l'educazione sanitaria e corsi di istruzione professionale, formazione ed aggiornamento di giovani, da adibire ai servizi per gli anziani, volontari e non;

g) borse di studio per l'approfondimento delle tematiche riguardanti la

Esenzione da imposta di bollo e registro

ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

terza età

L'Associazione può esercitare anche attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle elencate, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

art 23 c 1-2-3

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati . Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

art 34 c 1

art 17

Esenzione da imposta di bollo e registro

ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto eventualmente eccezione per i componenti dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, se esterni all'associazione

art 34 c 2

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell' associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Esenzione da imposta di bollo e registro

ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell' associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;

art 25

Esenzione da imposta di bollo e registro

ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

art 24

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

art 24 c 3

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,

art 24 c 4

Esenzione da imposta di bollo e registro

ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 3 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per 2 mandati . Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione

**art 26
c1 e 2**

ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

art 30

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

art 31

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

art 33 c 2

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

Esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

art 8 c 2

art 8 c 1

Esenzione da imposta di bollo e registro
ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell' associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

art 13 c 1-2

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

art 14

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell' associazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti

art 33 c1

Esenzione da imposta di bollo e registro

ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018

previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

art 9

ART. 30

(Disposizioni finali)